

- al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma
- alle persone offese oppponenti e loro Difensori
- alle persone indagate (avvisate del loro diritto di nominare ciascuna sino a due Difensori di fiducia , con avviso che in difetto di tale nomina saranno difese dal Difensore d'ufficio loro nominato e di seguito indicato)
- ai Difensori

#### avvisa

le Parti ed i loro Difensori che gli atti del procedimento sono depositati in Cancelleria ( Ufficio COPIE GIP , stanza 500 piano 6 Tribunale Penale, Roma Città Giudiziaria piazzale Clodio ), che hanno facoltà di estrarne copia, che ex art. 127 comma 2 cpp fino a cinque giorni prima dell'udienza possono **presentare memorie** , e che **la presenza delle Parti e dei Difensori all'udienza non è obbligatoria** ;

#### avvisa

le persone indagate e le persone offese della facoltà di accedere ai programmi di **giustizia riparativa** nei termini , nei tempi , nelle condizioni e nelle forme di cui agli artt. da 42 a 67 D.Lgs 10.10.2022 n. 150

#### avvisa

le persone indagate e le "persone offese" sopra indicate che ove ricorrano le condizioni di legge (vale a dire reddito dell'istante inferiore al limite di euro 11.746,68 annui stabilito con D.M. Giustizia 23.7.2020 ( G.U. 30.1.2021 ), da elevarsi di euro 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi, riferito ai redditi effettivi dell'istante e di tutti i familiari conviventi nell'anno precedente all'istanza , v. artt. 76 e 92 dpr 115 / 2002 (limiti di reddito invece non previsti per la "persona offesa" dai reati di cui agli artt. 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies, e 612 bis c.p., nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p.) ed ove ricorrano le altre condizioni di legge, è possibile chiedere, con le modalità e le forme di cui agli artt. 78 e 79 DPR 115 / 2002 , il patrocinio a spese dello Stato e quindi che il Difensore di fiducia , scelto nelle forme e nell'ambito dell'Albo speciale di cui al DPR 115 / 2002 , sia retribuito dallo Stato;

#### avvisa

le persone indagate che se è loro diritto non partecipare all'udienza come sopra fissata, è doveroso per legge per il Giudice in relazione alla stessa , ove non diano mandato ad un Difensore di fiducia, nominare loro e citare per l'udienza ( come viene fatto con il presente atto ) un **Difensore d'ufficio che per legge ( art. 31 disp.att c.p.p. ) ha diritto di chiedere una retribuzione alla persona indagata** che ha difeso e per la quale sia comparso all'udienza sopra indicata . **La persona indagata che, come suo diritto, non voglia comparire all'udienza e voglia limitarsi ad attendere la decisione del Giudice senza trovarsi nella condizione di dover retribuire il Difensore d'ufficio , contatti quindi il Difensore d'ufficio come sopra nominato e lo inviti espressamente e formalmente , a mezzo Posta Elettronica Certificata o racc. A.R. o in altro documentato modo, a non comparire all'udienza fissata ed in generale a non svolgere alcuna attività difensiva.**

#### invita

la persona imputata a **dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157 comma 1 cpp** (casa di abitazione o luogo in cui si esercita abitualmente l'attività lavorativa ) o a indicare un **indirizzo di posta elettronica certificata** o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato , **ovvero a eleggere domicilio per ricevere avvisi e notificazioni** di atti; con avviso che può modificare tali indicazioni se già operate in precedenza; con avvertenza che ha sempre l'onere, nel proprio interesse alla migliore conoscenza del procedimento, di dichiarare ogni ulteriore mutamento di tali indicazioni; e che, in caso di mancanza di tali dichiarazioni o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio , nonché nel caso in cui il domicilio dichiarato o eletto si riveli inidoneo o divenga inidoneo alla notificazione degli atti , tali notificazioni verranno eseguite ai sensi dell'art. 161 comma 1 cpp mediante consegna dell'atto al Difensore, anche se d'ufficio. L'imputato è altresì avvertito che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento;

Manda la Cancelleria per ogni ulteriore adempimento di competenza .